



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: TARI - tassa sui rifiuti: Tariffe e scadenze per l'anno 2020 (Conferma delle tariffe 2019). Provvedimenti.

L'anno **duemilaventi**, addì **venti**, del mese di **aprile**, alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE		X
MARTINENGO MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE		X
FERRERO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GASTAUDO WALTER	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
 - **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
 - **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
 - **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
 - **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";
-

Richiamata la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 n. 59 in data 23.12.2019 nella quale con specifico riferimento alla TARI si riportava :

- nelle premesse :

“omissis *Visto da ultimo l'art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020;*”;

- nel deliberato :

“omissis Di dare atto che il Piano Finanziario e le tariffe TARI verranno demandate a deliberazioni successive salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 169 L. 27.12.2006 n. 296.”;

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)” ed in particolare l'art. 107 commi 4 e 5 che testualmente prevedono :

“(Differimento di termini amministrativo-contabili)

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

Ritenuto avvalersi della facoltà di cui al citato art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020 approvando le tariffe TARI deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 11 in data 18.02.2019 “Approvazione tariffe Tari anno 2019.” anche per l'anno 2020;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del competente responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la nota in data 15.04.2020 con la quale il Revisore del Conto non riteneva necessario il rilascio del proprio parere;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con votazione unanime e favorevole;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti (TARI) a valere per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020 nelle tariffe TARI deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 11 in data 18.02.2019 “Approvazione tariffe Tari anno 2019.” .

Di dare atto che ai sensi del citato art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020 l'Ente provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo.

Di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini di legge.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con successiva, separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-apr-2020 al 06-mag-2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 21-apr-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	14/04/2020	F.to:ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	14/04/2020	F.to:REINA Salvatore

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 21-apr-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

